



**Comune di Calderara di Reno**  
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI  
TRASPORTO A MEZZO TAXI**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2012**  
**In vigore dal 25 gennaio 2012**

**Modificato con deliberazione consiliare n. 106 del 17 dicembre 2015**  
**In Vigore dal 01/01/2016**

## INDICE

Art.1 - Finalità

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 - Valore, periodicità, scadenza e modalità di utilizzo del buono.

Art. 4 - Modalità di richiesta e istruttoria delle domande

Art. 5 – Modifica dei requisiti

### Art. 1 Finalità

Il presente regolamento, disciplinante l'erogazione di buoni taxi, viene emanato allo scopo di favorire la mobilità nel territorio comunale e provinciale, di salvaguardare la sicurezza dei giovani, delle donne e delle persone anziane, di tutelare il più possibile l'autonomia dei cittadini per recarsi presso gli uffici pubblici, i servizi socio-sanitari (es: poliambulatorio, farmacie, ospedali, etc) e gli esercizi per bisogni di prima necessità. Per regolare la modalità di effettuazione del servizio l'Amministrazione comunale sottoscriverà apposita convenzione con il Consorzio Autonomo Taxisti (CAT) Società Cooperativa e con la Cooperativa Taxisti Bolognesi (COTABO) Società Cooperative con sede in Bologna.

### Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del presente regolamento:

1. Tutti i cittadini residenti in aree non servite dal trasporto pubblico su gomma o non collegate giornalmente dal medesimo con il Capoluogo (Tavernelle, Sacerno, Bargellino);
2. Tutti cittadini residenti di età inferiore ad anni 30 e con età superiore ad anni 75, per l'utilizzo di corse notturne nella fascia oraria dalle 20.30 alle 06.00;
3. Tutte le donne, per l'utilizzo di corse notturne, nella fascia oraria dalla 20.30 alle 6.00;
4. Tutti i cittadini non titolari di patente di guida di tipo B, per l'utilizzo di corse notturne nella fascia oraria dalle 20.30 alle 06.00;
5. L'ufficio dei servizi sociali a cui verrà destinata annualmente una quota di buoni definita con la delibera di giunta di cui all'art. 3 da destinarsi al potenziamento e alle specifiche esigenze del servizio.

Sono esclusi dall'utilizzo di cui al precedente punto 1:

1. I cittadini che usufruiscono già di altri servizi di trasporto comunale ad eccezione dei casi in cui il servizio di trasporto preposto non sia in grado di garantire la copertura completa delle effettive esigenze .
2. I cittadini automuniti, fatte salve necessità debitamente documentate.

### **Art. 3 - Valore, periodicità, scadenza e modalità di utilizzo del buono**

1. Tenuto conto delle esigenze di bilancio, la Giunta comunale annualmente con apposito provvedimento:
  - definisce il valore del buono
  - stabilisce l'ammontare complessivo della spesa da stanziare, che in corso d'anno potrà essere integrata qualora ne venisse ravvisata la necessità,
  - individua i criteri di assegnazione dei buoni in base al tetto della spesa stanziata;
  - stabilisce una quota annuale da destinarsi al potenziamento e alle specifiche esigenze del Servizio Sociale.
2. Il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente con partenze o arrivi presso la propria abitazione.
3. E' fatto obbligo l'utilizzo esclusivo dei buoni per le esigenze che ne hanno motivato la concessione, pena il mancato rimborso alla società dei taxi del valore della corsa ed il ritiro all'utente degli ulteriori buoni assegnati.
4. L'utente utilizzerà il buono, integralmente compilato, per il valore della corsa senza poter usufruire di resto in denaro in caso di importo inferiore a quello del buono, oppure dovrà integrare a proprie spese l'eventuale quota necessaria per coprire l'intero importo della corsa, qualora eccedente il valore del buono.
5. In nessun caso i buoni utilizzati potranno essere monetizzati.
6. I buoni sono nominali ed assegnati per soggetto in un numero massimo che definirà la giunta ai sensi del punto 1)
7. Dalla data di erogazione i buoni avranno validità fino al 31 dicembre del medesimo anno ed a scadenza dovranno essere restituiti all'ufficio relazioni con il pubblico.
8. I buoni taxi rilasciati non sono cumulabili con altri sconti o buoni già erogati presenti nella carta dei servizi delle società dei taxi operanti sul territorio.

### **Art. 4 Modalità di richiesta e istruttoria delle domande**

I cittadini interessati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 potranno presentare domanda all'Ufficio relazioni con il Pubblico in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando i moduli predisposti dalla Amministrazione comunale (reperibili sul sito del Comune o presso l'ufficio stesso) ed allegando tutta la documentazione ivi richiesta. La domanda, dovrà essere presentata da un richiedente maggiorenne.

## **Art. 5 – Modifica dei requisiti**

Il richiedente è tenuto:

- a comunicare all'Amministrazione il venir meno da esigenze precedentemente dichiarate, che hanno consentito l'erogazione dei buoni;
- a comunicare tempestivamente cambi di residenza o di domicilio; in caso di trasferimento fuori Comune venendo a mancare i requisiti di cui all'articolo due decade automaticamente la possibilità di utilizzo del buono, che dovrà essere restituito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di realizzare periodiche revisioni e controlli circa la titolarità e le esigenze dei soggetti beneficiari.